



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 430 del 27/07/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE COMUNALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 7 in data 31 marzo 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2023 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale. n. 52 del 27 aprile 2022, di approvazione del PEG per l'anno 2023;

RICHIAMATE:

- la determina n. 452 del 29 agosto 2022 con la quale si prendeva atto della richiesta (prot. n. 17408 del 04 agosto 2022), della sig.ra R.P., dipendente a tempo pieno ed indeterminato, attualmente in servizio presso l'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, di usufruire di un congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistenza a familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, dal giorno 06 settembre 2022 e sino al giorno 20 dicembre 2022;

- la determina n. 824 del 29 dicembre 2022 con la quale si prendeva atto della richiesta (prot. n. 27181 del 06 dicembre 2022) della sig.ra R.P. di usufruire ancora del suddetto congedo retribuito dal giorno 16 gennaio 2023 al giorno 31 marzo 2023;
- la determina n. 194 del 26/04/2023 con la quale si prendeva atto delle richieste del 03 aprile 2023, prot. n. 7070 e del 06 aprile 2023, prot.n. 7406, della sig. ra R.P., di usufruire nuovamente del congedo straordinario dal giorno 27 aprile 2023 al giorno 31 agosto 2023;

DATO ATTO che la sig.ra R.P., con nota n. 16187 del 25 luglio 2023, ha chiesto la continuare ad usufruire del congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistenza a familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, dal 1° settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023;

VISTI:

- la L. 05 febbraio 1992 n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- in particolare, l'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, che prevede la possibilità, per il dipendente che ne faccia richiesta, di usufruire di un congedo retribuito per l'assistenza del disabile convivente, per la durata complessiva di n. 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- la Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009 n. 19 che, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 citato, ha dichiarato: *"l'illegittimità costituzionale del su menzionato articolo nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave"*;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 119 del 2011 che da ultimo ha modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nel su menzionato art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 esplicitando i soggetti legittimati alla fruizione di detto congedo: *"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi"*;
- il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 di attuazione della direttiva UE n. 2019/1158 in materia di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza;

PRESO ATTO del verbale, agli atti dell'ufficio personale, che attesta la disabilità grave del familiare della suddetta dipendente ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prodotta dalla dipendente il 22 agosto 2022, prot. n. 18413, e conservata agli atti, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di legge, e nello specifico:

- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva al familiare al quale è stata riconosciuta la gravità dell'handicap;
- che il familiare a cui la dipendente presta assistenza e per il quale viene richiesto suddetto congedo non è ricoverato presso alcuna struttura ospedaliera;
- che nessun altro familiare beneficia del congedo per lo stesso soggetto portatore di handicap;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap e di avere lo stesso indirizzo di residenza;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.:

- che il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- che il permesso retribuito può essere continuativo o frazionato;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione;
- che tale congedo retribuito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

RILEVATO che la dipendente in argomento ha usufruito, per lo stesso titolo, di periodi di congedo retribuito pari a n. 375 giorni e che la nuova richiesta rientra nel limite massimo concedibile;

RITENUTO pertanto di prendere atto della richiesta della suddetta dipendente;

RICHIAMATI i vigenti CCNL per i dipendenti degli Enti Locali;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio 2023;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del 25 luglio 2023, prot. n. 16187, della sig.ra R.P., dipendente a tempo pieno ed indeterminato, attualmente in servizio presso l'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, di usufruire di un congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistenza a familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, dal giorno 1° settembre 2023 e sino al giorno 31 dicembre 2023;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - tale congedo retribuito è accordato ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per la cui durata la dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter, e che gli oneri conseguenti relativi alle competenze stipendiali trovano imputazione ai capitoli del bilancio di previsione esercizio 2023 e successivi, voce "stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali" personale Area Servizi alla Persona;
 - che il periodo di cui al comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
 - la dipendente usufruirà complessivamente di n. 122 giorni di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. da sommarsi a n. 375 giorni di congedo retribuito goduti precedentemente;
 - che la dipendente decadrà dal beneficio riconosciuto, con conseguente revoca del congedo straordinario, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne giustificano il godimento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**